

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ, 28 LUGLIO 1998

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 30

S O M M A R I O

D.G.R. 19 GIUGNO 1998 - N. 6/36929

Modifica ed integrazione delle disposizioni attuative dell'art. 38, comma 1, lett. a) e b) della l.r. 16 agosto 1993 n. 26 riguardante l'attività delle aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie. Conseguente sostituzione degli allegati A e B della d.g.r. 7 marzo 1995, n. 64922 così come modificati dalle d.d.g.r. n. 66595/95, n. 13166/96, n. 16072/96, n. 17781/96, n. 17864/96, n. 19148/96

[4.3.0]

3

[BUR1998031]

[4.3.0]

ALLEGATO A

D.G.R. 19 GIUGNO 1998 - n. 6/36929

Modifica ed integrazione delle disposizioni attuative dell'art. 38, comma 1, lett. a) e b) della l.r. 16 agosto 1993 n. 26 riguardante l'attività delle aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie. Conseguente sostituzione degli allegati A e B della d.g.r. 7 marzo 1995, n. 64922 così come modificati dalle d.d.g.r. n. 66595/95, n. 13166/96, n. 16072/96, n. 17781/96, n. 17864/96, n. 19148/96

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

— il comma 1, lett. a), art. 38, l.r. 16 agosto 1993 n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

— il comma 1, lett. b), art. 38, l.r. 16 agosto 1993 n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

— la delibera della giunta regionale 7 marzo 1995, n. 64922 così come modificata dalle seguenti delibere:

d.g.r. 11 aprile 1995 n. 66595

d.g.r. 17 maggio 1996 n. 13166

d.g.r. 12 luglio 1996 n. 16072

d.g.r. 30 agosto 1996 n. 17781

d.g.r. 6 settembre 1996 n. 17864

d.g.r. 11 ottobre 1996 n. 19148

inerente la disciplina degli istituti previsti dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, art. 38, comma 1, lett. a) e b): aziende faunistico venatorie e aziende agri-turistico venatorie.

Esaminate e condivise, da parte del dirigente di servizio foreste, fauna ed ambiente rurale, le problematiche rilevate nei primi anni di applicazione delle precitate delibere e le richieste delle amministrazioni provinciali, delle associazioni agricole e delle associazioni venatorie rivolte ad ottenere una revisione della disciplina delle aziende faunistico venatorie ed agriturismo venatorie;

Rilevata pertanto, da parte del dirigente di servizio foreste, fauna ed ambiente rurale, la necessità di procedere alla ristestura delle disposizioni contenute negli allegati A e B della d.g.r. 7 marzo 1995 n. 64922 e successive modifiche;

Esaminate le osservazioni avanzate dalle amministrazioni provinciali, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni agricole, nel corso degli incontri indetti dal servizio proponente;

Esaminati gli allegati A (composto di 15 pagine) e B (composto di 10 pagine), parti integranti del presente atto, contenenti la nuova disciplina per le aziende faunistico venatorie ed agriturismo-venatorie redatti dal servizio proponente recependo in parte le osservazioni degli enti interessati;

Preso atto delle valutazioni e considerazioni del dirigente di servizio foreste, fauna ed ambiente rurale il quale afferma la necessità di procedere alla modifica della disciplina contenuta negli allegati A e B della d.g.r. 7 marzo 1995, n. 64922, e successive modifiche;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 32, l. 15 maggio 1997, n. 27;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) di sostituire integralmente le disposizioni contenute negli allegati A) e B) alla delibera della giunta regionale 7 marzo 1995, n. 64922, così come modificate dalle delibere richiamate nelle premesse, con quelle contenute nell'allegato A) (composto di 15 pagine) e nell'allegato B) (composto di 10 pagine) alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

DISCIPLINA DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE»

ai sensi dell'art. 38, comma 5, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26

1. Finalità

1.1. La gestione delle aziende faunistico venatorie ai sensi dell'art. 38 della l.r. 16 agosto 1993 n. 26 è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

1.2. Le aziende faunistico-venatorie sono istituite preferibilmente in zone di elevata naturalità e vocazionalità per la fauna selvatica ed hanno come obiettivo principale di mantenere e migliorare nel loro interno gli ambienti naturali, di incrementare la fauna selvatica vocazionale tipica delle varie zone al fine di favorire anche l'irradiazione nei territori circostanti. Dette aziende rientrano nella programmazione territoriale di ogni singola provincia così come previsto dalla l.r. 26/93 mediante i Piani Faunistico Venatori.

1.3. Nei successivi punti le aziende faunistico-venatorie sono semplicemente denominate AFV.

1.4. Nel caso di AFV con territori ricadenti sotto la competenza di province diverse confinanti, queste ultime procedono all'istruttoria comune per il rilascio della concessione. In questi casi la documentazione per l'ottenimento del rilascio della concessione e tutta la documentazione di gestione dell'azienda prevista dalla presente delibera devono essere presentate alla provincia sulla quale ricadono la maggior parte dei territori interessati dall'azienda, e sarà questa Amministrazione Provinciale a coordinare l'istruttoria definitiva della pratica e la gestione corrente dell'AFV. In caso di aziende interregionali le province lombarde interessate procedono all'istruttoria per il rilascio della concessione con le stesse modalità sopra riportate raccordandosi con gli enti competenti delle altre regioni interessate. In caso di disaccordo tra le province interessate all'istruttoria, e dietro richiesta di una di queste, la Regione si pronuncerà con un parere vincolante a cui le Province dovranno attenersi obbligatoriamente.

1.5. In regione Lombardia è possibile essere concessionari di una sola azienda faunistico-venatoria o di una sola azienda agriturismo-venatoria.

1.6. Le Amministrazioni Provinciali, all'interno della pianificazione faunistico venatoria, dovranno ripartire la percentuale di territorio destinata ai nuovi ambiti privati di cui all'art. 13, comma 5, l.r. 26/93 in modo omogeneo all'interno dei propri ATC o CA.

2. Attività all'interno delle AFV

2.1 Nelle AFV l'esercizio venatorio è svolto nel rispetto del calendario venatorio regionale annuale, ad eccezione del numero di capi di stanziale da abbattere giornalmente e previo permesso del concessionario, secondo i piani di popolamento e prelievo, fermo restando che la caccia alla stanziale termina al completamento dei piani di prelievo previsti per singole specie e che all'interno delle aziende faunistico-venatorie va mantenuta la densità minima con eventuali integrazioni da effettuare all'inizio della successiva annata venatoria.

2.2. Nelle AFV, previa comunicazione alla provincia, è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani senza sparo a persone autorizzate dal concessionario o dal direttore tecnico; tale attività può essere svolta per tutto l'anno con esclusione del periodo dal 1 aprile al 30 giugno esclusivamente su di una superficie complessiva non superiore a 50 ettari, delimitata e segnalata tramite apposite tabelle. Tali superfici non rientrano nel calcolo di destinazione differenziata del territorio di cui all'art. 13, comma 5, della l.r. 26/93. Tale attività non può essere svolta nelle zone di rifugio e sviluppo della fauna selvatica.

2.3. La provincia può concedere l'impianto di nuovi appostamenti fissi nel limite degli appostamenti fissi stabiliti dall'art. 5, comma 3, l. 157/92, previo parere vincolante del concessionario.

2.4. È consentito l'uso dei cani da ferma per la verifica

con la provincia della consistenza faunistica e per la salvaguardia delle nidiate durante le lavorazioni agricole.

3. Estensione, durata e caratteristiche territoriali delle aziende

3.1. Ogni AFV deve avere le seguenti superfici minime e massime con una tolleranza del 10% per l'attestazione sui confini naturali:

- da 200 a 800 ettari in pianura;
- da 400 a 1000 ettari in collina o montagna
- oltre i 1000 ettari nella zona faunistica delle Alpi

3.2. Le aziende sono istituite o rinnovate, per un periodo massimo di 10 anni che deve coincidere con il termine di una annata venatoria, in aree giudicate idonee, previo sopralluogo disposto dalle province e sentito il parere dell'INFS, per il rilevante interesse ambientale e faunistico con prevalente riferimento alla tipica fauna alpina ed appenninica, alla tipica fauna planiziale ed alla fauna acquatica delle zone umide e vallive

3.3. Le aree hanno rilevante interesse ambientale quando nel territorio dell'azienda i vari tipi di coltivazioni si alternano promiscuamente e siano presenti boschi perenni (tanto cedui che ad alto fusto), siepi e sieponi, incolti e zone umide, in misura non inferiore al 30% per le aziende situate in montagna e collina ed al 20% per quelle situate in pianura.

3.4. Possono concorrere alla formazione di tali percentuali anche colture arboree specializzate non discate (pioppeti, colture arboree di pregio, frutteti e vigneti) in misura non superiore al 30% di dette percentuali.

3.5. Devono essere realizzate colture a perdere (sorgo, mais, girasole, orzo, triticale, ecc.) per la selvaggina per un'estensione di almeno 1 ettaro ogni 100 ettari, o porzioni di tale superficie, di superficie aziendale, distribuiti a macchia di leopardo all'interno dell'azienda: di massima la superficie del singolo appezzamento non deve essere superiore a 1 ha. In Zona Alpi debbono essere realizzati colture a perdere o interventi di miglioramento ambientale in funzione delle specie vocazionali per un'estensione di almeno 1 ettaro ogni 500 ettari, o porzioni di tale superficie, di superficie aziendale.

3.6. Durante il periodo invernale deve essere mantenuta una copertura vegetale su almeno il 40% della superficie aziendale (zone umide, boschi, pioppeti e frutteti non discati, prati, cereali vernini, colture a perdere, residui colturali non lavorati, ecc.).

3.7. In presenza di zone golenali e vallive, il territorio dell'azienda è ritenuto idoneo se esistono in dette zone canneti, lanche, morte, mareschi e cespuglieti perenni, tali da assicurare una adeguata sosta e riproduzione alla selvaggina migratoria e comunque quando almeno il 10% della superficie dell'azienda sia perennemente allagata, escluse le stoppie di riso bagnate.

3.8. Nelle aziende almeno l'8% del territorio va destinato a zone di rifugio e sviluppo della fauna selvatica nelle quali la caccia è vietata a chiunque. Dette zone dovranno essere caratterizzate da rilevante interesse ambientale e faunistico e tabellate con appositi cartelli, a fondo rosso, recanti la dicitura «Zona di rifugio - divieto di caccia». Il 50% di tale superficie deve possedere le caratteristiche di cui al punto 3.1.3. del presente articolo.

3.9. Sono considerati elementi generalmente preclusivi alla concessione o al rinnovo di una AFV la presenza, all'interno del territorio interessato, di autostrade, superstrade o strade a rapido scorrimento nonché di centri abitati e di insediamenti industriali che siano di pregiudizio ad una corretta gestione dell'azienda. Tali elementi vanno verificati in relazione alle dimensioni e conformazione dell'azienda.

4. Rilascio, rinnovo della concessione, trasformazioni, cambi di intestazione e documentazione richiesta

4.1. RILASCIO, RINNOVO E TRASFORMAZIONE

4.1.1. La domanda di nuova concessione, di trasformazione o di modifica di AFV, corredata dalla prescritta documentazione, deve essere presentata, in carta legale, al presidente della provincia competente entro il 30 giugno.

4.1.2. Per il rinnovo di concessioni preesistenti la doman-

da e la relativa documentazione devono essere presentate entro il 30 giugno precedente all'inizio dell'ultima stagione venatoria coperta dalla precedente concessione. Nel caso di rinnovo, la provincia deve, entro il mese di gennaio precedente all'inizio dell'ultima stagione venatoria coperta dalla precedente concessione, provvedere a pubblicizzare, nelle forme previste dalla legge, la scadenza delle concessioni di propria competenza evidenziando la facoltà di recesso da parte degli aderenti all'AFV mediante formale atto di revoca dell'adesione che deve essere fatto pervenire all'ente stesso entro il 30 giugno precedente all'inizio dell'ultima stagione venatoria coperta dalla precedente concessione.

4.1.3. La provincia entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, di cui ai punti 4.1.1. e 4.1.2., comunica agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini interessati quali sono i territori indicati dalla richiesta di rinnovo, nuova concessione, trasformazione o modifica di AFV. I comitati di gestione degli ATC e CA debbono effettuare le proprie osservazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione provinciale.

4.1.4. La decisione sull'istanza di rilascio, rinnovo, trasformazione o modifica deve essere presa dall'ente competente entro il 31 gennaio successivo all'anno di presentazione della domanda e copia della concessione inviata agli uffici regionali competenti.

4.1.5. Nel caso in cui i proprietari si siano uniti in associazione, ex art. 36 del c.c., al fine dell'ottenimento della concessione, le disdette devono essere presentate nel rispetto dello statuto del consorzio. La data di scadenza dell'associazione deve essere adeguata facendola coincidere con la scadenza della concessione, l'adeguamento della durata dell'associazione deve essere deliberata dall'assemblea associativa convocata in seduta straordinaria. Nel caso di rilascio o rinnovo riferiti ad un'associazione di cui agli artt. 36 e seguenti del c.c., la concessione è intestata al rappresentante legale;

4.1.6. Qualora la richiesta venga presentata da affittuari gli stessi devono dimostrare di essere in possesso di apposito atto formale di assenso da parte dei proprietari dei relativi terreni.

4.1.7. Le domande di nuova concessione o di rinnovo devono essere corredate dai seguenti documenti:

4.1.7.1. carta topografica regionale in scala 1:25.000, in tre esemplari, del territorio ove si colloca l'azienda per la quale si richiede la concessione e dei luoghi circostanti:

4.1.7.2. carta tecnica regionale (ultimo aggiornamento disponibile) in scala 1:10.000, in tre esemplari, del territorio dell'azienda per il quale si richiede la concessione con evidenziazione grafica, a diverse colorazioni, di strade e vie di comunicazione, laghi o stagni naturali o artificiali, incolti, canneti, lanche, morte, mareschi, corsi d'acqua naturali o artificiali di irrigazione, zone boschive naturali o coltivate, loro tipo e genere, siepi, sieponi, argini, zone cespugliose e zone coltivate con il tipo di coltivazione;

4.1.7.3. planimetrie catastali in scala 1:5.000, in tre esemplari, con evidenziati i numeri dei fogli e dei mappali interessanti l'azienda;

4.1.7.4. elenco catastale con relativa estensione dei mappali da includere nel territorio per il quale si richiede la concessione, completo dei singoli nominativi per ogni mappale;

4.1.7.5. atti di adesione dei proprietari o degli aventi causa con le firme autenticate a norma di legge. Nel caso in cui i proprietari si siano uniti in associazione, ex art. 36 del c.c., al fine dell'ottenimento della concessione, relativo atto costitutivo e verbali delle eventuali successive assemblee ordinarie e straordinarie ed eventuali atti successivi di adesione e disdetta. Qualora i proprietari non siano costituiti in associazione ex art. 36 del c.c. l'adesione data vincola gli stessi o gli aventi causa per tutta la durata della concessione.

4.1.7.6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del richiedente attestante di non aver richiesto ed ottenuto altre concessioni di aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie nella regione Lombardia;

4.1.7.7. relazione tecnica sulle caratteristiche ambientali

del territorio con riepilogo ettariale delle varie tipologie territoriali di cui al punto 3 della presente delibera

4.1.7.8. progetto di gestione dell'azienda con evidenziato:

- situazione faunistica nel comprensorio con riferimento sia alla fauna selvatica stanziale che all'avifauna migratoria, evidenziando anche eventuali elementi faunistici di particolare rilevanza naturalistica

- programmi di conservazione e di ripristino ambientale predisposti dal concessionario d'intesa con la provincia con indicazione dei mappali interessati, dei tempi preventivati per il ripristino, e dei finanziamenti utilizzati per realizzare tali interventi (propri, reg. CE 2078/92 e 2080/92, ecc.)

4.2. CAMBIO DI INTESTAZIONE E RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

4.2.1. Il cambio di intestazione della concessione è consentito su presentazione di domanda in carta legale da inoltrarsi al presidente della provincia competente da parte degli interessati o, per il caso di rappresentanti di associazioni ex art. 36 e segg. c.c. da parte del designato dall'assemblea associativa convocata in seduta straordinaria. In caso di vendita dell'intero territorio aziendale ad altro proprietario va presentata copia del relativo atto notarile di cessione registrato.

4.2.2. Il concessionario può in ogni momento rinunciare volontariamente alla concessione purché lo faccia in forma scritta, dandone comunicazione al presidente della provincia competente. Nel caso di concessione a rappresentante di una associazione ex art. 36 e segg. c.c. la rinuncia deve essere deliberata dall'assemblea associativa convocata in seduta straordinaria.

4.3. CASI PARTICOLARI

4.3.1. In caso di diniego da parte della provincia, il richiedente ha facoltà di proporre ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di 120 giorni, dalla piena conoscenza dell'atto che si intende impugnare.

5. Inclusione coattiva

5.1. La provincia, su domanda dell'interessato e per accertate necessità tecniche e faunistiche, può includere coattivamente terreni fino al 10% dell'estensione dell'AFV.

5.2. Le indennità da corrispondere annualmente al proprietario dei terreni inclusi coattivamente sono fissate nella stessa deliberazione di inclusione coattiva nelle seguenti misure, aggiornabili con cadenza annuale in base ai dati ISTAT:

- L. 100.000 per ettaro di terreno ed incolto, mareschi, a pascolo e a bosco ceduo o a fustaia;

- L. 150.000 per ettaro di terreno a seminativi, a prati permanenti asciutti o irrigui e ad altre colture specializzate;

- L. 200.000 per ettaro di terreno a vivaio, ad ortaggi e a colture floricole.

5.3. La domanda di inclusione coattiva, in carta legale deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- mappe catastali dei terreni interessati dall'inclusione coattiva

- atto notorio del concessionario in cui lo stesso dichiara, per i singoli mappali interessati dall'inclusione coattiva, quali siano i proprietari.

5.4. Il terreno incluso è computato agli effetti dell'estensione massima della concessione.

6. Zone demaniali

6.1. Qualora nel perimetro dell'azienda fossero ricompresi terreni facenti parte del demanio pubblico, il concessionario è tenuto a produrre alla provincia copia della domanda intesa ad ottenere la prescritta autorizzazione demaniale per l'inclusione di pertinenze demaniali, fermo restando per le foreste demaniali quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lett. c) della l.r. 26/93.

6.2. In attesa della prescritta autorizzazione per l'inclusione di pertinenze demaniali i terreni interessati possono essere inclusi all'interno dell'AFV con divieto di caccia per chiunque.

6.3. L'avvenuto pagamento del canone fissato dall'ente avente diritto dà titolo all'esercizio dell'attività venatoria sui terreni demaniali inclusi nelle AFV.

7. Adempimenti del concessionario

7.1. La provincia sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 4 redige un apposito disciplinare che fa parte integrante del provvedimento concessorio.

In esso vanno indicate:

- le specie di cui è consentito il prelievo

- le modalità delle immissioni e le strutture da predisporre per ottimizzare le percentuali di sopravvivenza della fauna immessa

- gli interventi di recupero e valorizzazione ambientale necessari per la corretta gestione dell'AFV (predisposizione di siepi, punti di abbeverata, colture a perdere, gestione degli incolti e delle superficie forestali, creazione e gestione di zone umide permanenti o temporanee, gestione delle zone umide esistenti). Tali interventi possono essere realizzati in base a leggi regionali, nazionali e normative comunitarie in materia Agroambientale e Forestale.

7.2. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni particolari contenute nel provvedimento concessorio.

7.3. Il concessionario dovrà procedere, al ricevimento dell'atto concessorio e comunque 30 giorni prima dell'apertura della stagione venatoria, alla palinatura del territorio mediante apposite tabelle, esenti da tasse regionali, delle dimensioni di cm 25x30 disposte in modo tale che da ogni tabella siano visibili la precedente e la successiva e sulle quali deve essere apposta la seguente scritta: «Azienda faunistico-venatoria - (numero e denominazione) - caccia riservata».

7.4. In caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa, le tabelle devono essere rimosse a cura del titolare entro trenta giorni; sulle relative superfici viene costituita di diritto una zona di ripopolamento e cattura temporanea con divieto di caccia per chiunque, fino all'adozione da parte della provincia del provvedimento di destinazione. Nel caso di ricorso le tabelle devono rimanere fino alla definizione del ricorso e comunque fino all'adozione del provvedimento di destinazione finale; per tale periodo i terreni rimangono costituiti in zona di ripopolamento e cattura temporanea con divieto di caccia per chiunque.

7.5. Il concessionario è tenuto ad inviare alla provincia copia del bollettino attestante l'avvenuto pagamento della tassa regionale da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno; parimenti copia dell'attestazione dovrà essere inviata al Servizio Affari Tributari della regione.

7.6. Il concessionario, d'intesa con la provincia e con il comitato di gestione degli ATC o CA interessati può rinunciare all'abbattimento della lepre comune o di altra specie stanziale autoctona, per la sua cessione, a costo di mercato, a fini di ripopolamento degli ATC o dei CA presenti nel territorio. In caso di una presenza sovrannumerica di alcune specie il concessionario, d'intesa con la provincia e con il comitato di gestione, può cedere tali specie a costo di mercato, a fini di ripopolamento degli ATC o dei CA presenti sul territorio. In entrambi i casi la provincia programma le relative catture con i comitati di gestione e provvede alla distribuzione dei capi catturati agli ATC e ai CA interessati all'acquisto

7.7. Il concessionario è responsabile degli eventuali danni prodotti dalla selvaggina alle coltivazioni ed alle produzioni agricole.

7.8. Il concessionario e le guardie giurate venatorie delle aziende sono tenuti a collaborare ai piani di controllo attuati d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93;

7.9. In apposito registro, conforme al modello allegato, vanno riportati tutti i dati annuali relativi sia al popolamento che al prelievo effettuato per singole specie. Fotocopia di tale registro giornale deve essere consegnata alla fine di ogni stagione venatoria all'ente competente unitamente al piano di popolamento e prelievo dell'anno successivo.

7.10. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le di-

sposizioni particolari contenute nel provvedimento concessorio, nonché del piano annuale di popolamento e prelievo, che dovrà essere presentato entro il mese di marzo, o entro il mese di luglio per le AFV ricadenti in Zona Alpi, per l'approvazione da parte della provincia prevedendo la potenziale consistenza della selvaggina stanziale iniziale di base, che deve comunque essere assicurata all'inizio di ogni stagione venatoria. Il concessionario, d'intesa con la provincia, effettua annualmente un censimento delle specie selvatiche stanziali oggetto di prelievo venatorio. Unitamente al piano di popolamento e prelievo, qualora la selvaggina immessa non provenga da allevamento aziendale, dovranno essere consegnati alla provincia copia dei certificati sanitari delle immissioni effettuate; nel caso in cui tutta la selvaggina immessa provenga dall'allevamento dell'azienda deve essere presentato un certificato sanitario annuale dell'allevamento medesimo.

7.11. Il concessionario dovrà garantire idoneo popolamento del territorio dell'azienda, nel rispetto del piano di popolamento e prelievo di cui al comma precedente. A tale riguardo i ripopolamenti, per ciascuna specie, dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- raggiungimento del 50% entro il mese di luglio
- completamento delle immissioni entro il mese di agosto

7.12. In caso di eventi meteorologici eccezionali, previa autorizzazione della provincia competente e sotto il controllo della stessa, è possibile effettuare ripopolamenti integrativi anche durante l'annata venatoria. L'entità del ripopolamento ammesso dovrà essere stabilita dalla provincia in relazione all'evento meteorologico eccezionale verificatosi.

8. Vigilanza

8.1. Nelle AFV la vigilanza è assicurata dal concessionario e da un responsabile, diverso dal concessionario, assunto a tempo pieno per tutta la durata della concessione ed in possesso del decreto di nomina a guardia giurata venatoria rilasciato dalla/e prefettura/e della/e Provincia/e di competenza.

8.2. Nella zona Alpi è fatto comunque obbligo di avere una guardia venatoria per ogni 1500 ettari di superficie.

8.3. È facoltà del concessionario dell'azienda per potenziare il servizio di vigilanza avvalersi anche della collaborazione di guardie giurate venatorie volontarie, dandone comunicazione nominativa alla provincia, provvedendo per le stesse ad una regolare copertura assicurativa.

8.4. I poteri di controllo all'interno dell'azienda sono esercitati dall'amministrazione provinciale competente per territorio; nel caso di aziende interprovinciali ogni provincia eserciterà i propri poteri sul territorio di competenza.

9. Divieti particolari

9.1. Nelle AFV è vietato:

9.1.1. affittare la concessione a terzi, pena la revoca. È fatto obbligo al concessionario ed al rappresentante legale delle associazioni ex art. 36 c.c. di condurre l'azienda direttamente, pena la revoca della concessione. Il concessionario ed il rappresentante legale delle associazioni ex art. 36 c.c. possono nominare un direttore tecnico che segue l'attività dell'azienda medesima. Tale nomina dovrà essere comunicata alla provincia competente unitamente ad un certificato sostitutivo di atto notorio a firma del direttore tecnico che certifichi che il soggetto non sia concessionario di altra AFV od AATV.

9.1.2. esercitare qualsiasi cattura di volatili con reti ad eccezione di eventuali catture per fini scientifici opportunamente autorizzate dall'ente competente;

9.1.3. raccogliere uova di selvaggina, ad eccezione dei casi in cui i nidi siano stati danneggiati da calamità naturali

9.1.4. effettuare la caccia o l'addestramento dei cani senza il permesso del concessionario o del direttore tecnico;

9.1.5. attraversare in attività di caccia, senza permesso, i terreni ricompresi nel perimetro dell'azienda, fatta eccezione per il caso di necessità ove non sia possibile raggiungere altra zona libera se non attraverso il territorio dell'azienda:

in tal caso l'attraversamento dovrà avvenire col fucile smontato o riposto nel fodero e con i cani al guinzaglio;

9.1.6. svolgere per motivi di sicurezza e di riequilibrio ambientale, durante tutta la stagione venatoria, l'attività di raccolta di funghi, tartufi, tuberi, fiori, frutti del sottobosco, lumache e qualsiasi tipo di flora spontanea. Sono esclusi da tale divieto il conduttore e o proprietario dei relativi terreni;

9.1.7. per motivi di sicurezza percorrere nelle giornate di attività venatoria il territorio dell'azienda, al di fuori delle strade pubbliche, anche con automezzi, ad eccezione di quelli agricoli e di quelli autorizzati dal concessionario; da tale divieto sono esonerati i conduttori dei terreni inclusi nel perimetro dell'azienda, il concessionario e gli agenti di vigilanza preposti;

9.1.8. inseguire ed abbattere la selvaggina, scovata all'interno dell'azienda e che abbia sconfinato all'esterno della stessa.

9.1.9. lasciare comunque vagare cani incustoditi;

9.1.10. atterrare con mezzi aerei da diporto all'interno delle aziende ivi comprese le aziende situate in zona Alpi.

9.2. La violazione ai divieti di cui ai punti 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.1.5. e 9.1.8., comporta a carico degli inadempienti le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della l. 157/92 e dall'art. 51, comma 1, della l.r. 26/93.

9.3. La provincia può non autorizzare l'impianto di appostamenti fissi dai confini dell'azienda qualora siano ubicati a distanza inferiore a 200 metri.

10. Prescrizioni particolari

10.1. Su richiesta dei concessionari, le AFV potranno essere trasformate nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

10.2. Le AFV di nuova istituzione non possono essere confinanti né fra di loro né con altri istituti venatori e/o di protezione ma devono osservare una distanza lineare minima di almeno m. 500. La distanza può essere inferiore, qualora vi siano confini naturali tali da costituire una effettiva barriera.

10.3. Le disposizioni contenute nel punto 10.1.2. del presente articolo non si applicano in caso di rinnovi, trasformazioni ed eventuali frazionamenti di aziende preesistenti. Per frazionamenti è da intendersi lo sdoppiamento di un istituto preesistente; l'AFV derivante da tale sdoppiamento non può essere a sua volta frazionata prima di un periodo di 10 anni.

10.4. In considerazione della qualificazione ambientale e faunistica delle AFV, le stesse devono contribuire all'accrescimento culturale della comunità provinciale in tema di ambiente previa segnalazione alla provincia competente, a cura dei concessionari, in quali ambienti agricoli e naturali al loro interno sia possibile operare visite guidate di interesse agli ambienti stessi.

10.5. Sulla scorta di detta segnalazione la provincia può provvedere a concordare con il concessionario modalità e tempi per visite guidate di scolaresche e gruppi di cittadini organizzati, da effettuarsi in periodi di caccia chiusa, al fine di arrecare il minor disturbo possibile alle specie selvatiche.

11. Provvedimenti sanzionatori

11.1. Nel caso di violazione alle norme che regolano l'esercizio venatorio, alle disposizioni di cui al presente provvedimento ed alle disposizioni contenute nell'atto concessorio, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge, l'ente competente provvede all'adozione dei seguenti provvedimenti:

11.1.1. diffida al concessionario a provvedere entro un congruo termine prestabilito a regolarizzare la propria posizione in ordine alle trasgressioni riscontrate e notificate.

11.1.2. sospensione della concessione per i seguenti periodi e nei seguenti casi:

- sospensione per un mese di caccia in caso di mancata regolarizzazione in seguito a diffida

- sospensione per l'annata venatoria per le AFV che effettuino lanci non autorizzati di fauna selvatica oltre il termine del 31 agosto.

– sospensione, in caso di mancata comunicazione di cui all'art 7.5, del presente provvedimento, fino alla data di accertamento dell'avvenuto pagamento, che comunque dovrà essere effettuato, con le maggiorazioni di legge, nei 90 giorni successivi al ricevimento della relativa ingiunzione, pena la revoca della concessione.

11.1.3. revoca nei seguenti casi:

- nel caso vengano meno i requisiti di idoneità delle aree interessate alla fine dell'annata venatoria in corso;
- nel caso di esercizio della caccia nel periodo di sospensione della concessione
- nel caso di mancata regolarizzazione o reiterazione della violazione in seguito a sospensione
- nel caso di affitto della concessione a terzi

12. Norme transitorie

12.1. Per le AFV esistenti e per le richieste di AFV interprovinciali e interregionali già presentate presso gli uffici regionali, il presente provvedimento entra in vigore a partire dall'1 febbraio 1999.

12.2. La giunta regionale provvederà a trasmettere alla provincia competente gli atti relativi alle AFV interprovinciali ed interregionali esistenti entro 60 giorni dal sopraccitato termine.

12.3. Dalla data di pubblicazione della presente delibera le richieste relative a nuove istituzioni di AFV interprovinciali e interregionali, dovranno essere presentate al presidente della provincia competente secondo le disposizioni contenute nel presente atto.

Registro Giornale

AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA

(denominazione)

.....

PROVINCIA DI

.....

NOTIZIE GENERALI DELL'AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA

.....

Denominazione:

.....

Comuni interessati dall'azienda:

.....
.....
.....
.....

Concessionario:

.....

indirizzo del concessionario:

.....

Direttore tecnico:

.....

indirizzo del direttore tecnico:

.....

Estensione dell'azienda ha

di cui per eventuali inclusioni coattive ha

e/o demaniali ha ubicati sul corpo idrico denominato

Data e numero del decreto di concessione:

.....

Scadenza della concessione:

.....

Guardie giurate numero:

.....

Guardie giurate nominativi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Specie vocazionali indicate nel disciplinare e di cui si attua il prelievo:

.....
.....
.....
.....

Controllo da parte degli agenti di vigilanza (almeno una volta all'anno):

Azienda	Ispezione n.
Osservazioni	
.....	
.....	
.....	
.....	
Data	Firma

Azienda	Ispezione n.
Osservazioni	
.....	
.....	
.....	
.....	
Data	Firma

Azienda	Ispezione n.
Osservazioni	
.....	
.....	
.....	
.....	
Data	Firma

Azienda	Ispezione n.
Osservazioni	
.....	
.....	
.....	
.....	
Data	Firma

Azienda	Ispezione n.
Osservazioni	
.....	
.....	
.....	
.....	
Data	Firma

(almeno 2 pagine)

ALLEGATO B

**DISCIPLINA DELLE AZIENDE
AGRITURISTICO-VENATORIE»**

ai sensi dell'art. 38, comma 5, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26

1. Finalità

1.1. La gestione delle aziende agriturismo-venatorie ai sensi dell'art. 38 della l.r. 16 agosto 1993 n. 26 è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

1.2. Le aziende agriturismo-venatorie sono istituite preferibilmente in zone di scarso rilievo faunistico e ad agricoltura marginale ed hanno come scopo precipuo di favorire lo sviluppo delle zone rurali ed integrare il reddito di una o più aziende agricole. Dette aziende rientrano nella programmazione territoriale di ogni singola provincia così come previsto dalla l.r. 26/93 mediante i Piani Faunistici Venatori.

1.3. Nei successivi punti le aziende agriturismo-venatorie sono semplicemente denominate AATV.

1.4. Nel caso di AATV con territori ricadenti sotto la competenza di province diverse confinanti, queste ultime procedono all'istruttoria comune per l'emissione della concessione. In questi casi la documentazione per l'ottenimento del rilascio della concessione e tutta la documentazione di gestione dell'azienda prevista dalla presente delibera devono essere presentate alla provincia sulla quale ricadono la maggior parte dei territori interessati dall'azienda, e sarà questa Amministrazione Provinciale a coordinare l'istruttoria definitiva della pratica e la gestione corrente dell'AATV. In caso di aziende interregionali le province lombarde interessate procedono all'istruttoria per l'emissione della concessione con le stesse modalità sopra riportate raccordandosi con gli enti competenti delle altre regioni interessate. In caso di disaccordo tra le province interessate all'istruttoria, e dietro richiesta di una di queste, la Regione si pronuncerà con un parere vincolante a cui le Province dovranno attenersi obbligatoriamente.

1.5. In regione Lombardia è possibile essere concessionari di una sola azienda faunistico-venatoria o di una sola azienda agriturismo-venatoria.

1.6. Le Amministrazioni Provinciali, all'interno della pianificazione faunistico venatoria, dovranno ripartire la percentuale di territorio destinata ai nuovi ambiti privati di cui all'art. 13, comma 5, l.r. 26/93 in modo omogeneo all'interno dei propri ATC o CA.

2. Attività all'interno delle AATV

2.1. Nelle AATV è consentito il prelievo nel rispetto del calendario venatorio regionale, con esclusione dei limiti di esercizio della caccia in forma esclusiva e di quelli per il prelievo giornaliero di selvaggina stanziale allevata; detto prelievo non è consentito nelle giornate di silenzio venatorio. L'immissione di selvaggina è consentita per tutto l'anno. Il prelievo di fagiano e starna di allevamento è consentito sino al 31 gennaio.

2.2. All'interno delle AATV è consentita la messa a disposizione del territorio dell'azienda per l'allenamento e addestramento dei cani da caccia senza sparo. Tale attività, previa comunicazione alla provincia, può essere svolta per tutto l'anno con esclusione del periodo dal 1 aprile al 30 giugno. Tali superfici non rientrano nel calcolo di destinazione differenziata del territorio di cui all'art. 13, comma 5, della l.r. 26/93.

2.3. Costituisce attività agriturismo-venatoria la messa a disposizione del territorio per finalità riproduttive di selvaggina autoctona: Lepri, Fagiani, Starne. In tal caso, il concessionario d'intesa con la provincia e con gli organi direttivi degli ATC o CA può catturare dette specie per la relativa cessione a prezzi di mercato.

2.4. Su richiesta del concessionario, nelle AATV possono essere istituite delle zone di tipo C per l'addestramento e allenamento dei cani, nel rispetto delle superfici previste per tali zone e delle specifiche norme di funzionamento.

2.5. La provincia può concedere l'impianto di nuovi appostamenti fissi nel limite degli appostamenti fissi stabiliti

dall'art. 5, comma 3, l. 157/92, previo parere vincolante del concessionario.

2.6. L'attività agriturismo-venatoria deve essere esercitata da imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati e comunque da soggetti che siano imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del c.c. e deve essere in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole e silvicole tradizionali svolte all'interno delle superfici che costituiscono l'AATV, rispetto al parametro tempo-lavoro di cui all'art. 3 comma 3, lett. e) della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 e dell'art. 9, comma 3, del r.r. 27 dicembre 1994, n. 3;

2.7. Qualora all'interno delle AATV venga svolto anche l'esercizio agriturismo, lo stesso deve essere autorizzato in conformità della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3.

3. Estensione, durata e caratteristiche territoriali delle aziende

3.1. Ogni AATV deve avere le seguenti superfici minime e massime con una tolleranza del 10% per l'attestazione sui confini naturali:

– da 60 a 450 ettari in pianura;

– da 100 a 650 ettari in collina, montagna e nella zona faunistica delle Alpi (solamente nei fondo valle e nelle zone a minor tutela)

3.2. Le aziende sono istituite o rinnovate, per un periodo massimo di 10 anni che deve coincidere con il termine di una annata venatoria, previo sopralluogo disposto dalle province e sentito il parere dell'INFS, in zone di scarso rilievo faunistico.

3.3. Devono essere realizzate colture a perdere (sorgo, mais, girasole, orzo, triticale, ecc.) per la selvaggina per un'estensione di almeno 0,5 ettari ogni 100 ettari, o porzioni di tale superficie, di superficie aziendale, distribuiti a macchia di leopardo all'interno dell'azienda; di massima la superficie del singolo appezzamento non deve essere superiore a 1 ha.

3.4. Durante il periodo invernale deve essere mantenuta una copertura su almeno il 30% della superficie aziendale (zone umide, boschi, pioppeti e frutteti non discati, prati, cereali vernini, colture a perdere, residui colturali non lavorati, ecc.).

4. Rilascio, rinnovo della concessione, trasformazioni, cambi di intestazione e documentazione richiesta**4.1. RILASCIO, RINNOVO E TRASFORMAZIONE**

4.1.1. La domanda di nuova concessione, di trasformazione o di modifica di AATV, corredata dalla prescritta documentazione, deve essere presentata, in carta legale, al presidente della provincia competente entro il 30 giugno.

4.1.2. Per il rinnovo di concessioni preesistenti la domanda e la relativa documentazione devono essere presentate entro il 30 giugno precedente all'inizio dell'ultima stagione venatoria coperta dalla precedente concessione. Nel caso di rinnovo, la provincia deve, entro il mese di gennaio precedente all'inizio dell'ultima stagione venatoria coperta dalla precedente concessione, provvedere a pubblicizzare, nelle forme previste dalla legge, la scadenza delle concessioni di propria competenza evidenziando la facoltà di recesso da parte degli aderenti all'AATV mediante formale atto di revoca dell'adesione che deve essere fatto pervenire all'ente stesso entro il 30 giugno precedente all'inizio dell'ultima stagione venatoria coperta dalla precedente concessione.

4.1.3. La provincia entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, di cui ai punti 4.1.1. e 4.1.2., comunica agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini interessati quali sono i territori indicati dalla richiesta di nuova concessione, trasformazione o modifica di AATV. I comitati di gestione degli ATC e CA debbono effettuare le proprie osservazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione provinciale.

4.1.4. La decisione sull'istanza di rilascio, rinnovo, trasformazione o modifica deve essere presa dall'ente competente entro il 31 gennaio successivo all'anno di presentazione della domanda e copia della concessione inviata agli uffici regionali competenti.

4.1.5. Nel caso in cui i proprietari si siano uniti in associazione, ex art. 36 del c.c., al fine dell'ottenimento della concessione, le disdette devono essere presentate nel rispetto dello statuto del consorzio. La data di scadenza dell'associazione deve essere adeguata facendola coincidere con la scadenza della concessione. L'adeguamento della durata dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea associativa convocata in seduta straordinaria. Nel caso di rilascio o rinnovo riferiti ad un'associazione di cui agli artt. 36 e seguenti del c.c., la concessione è intestata al rappresentante legale.

4.1.6. Qualora la richiesta venga presentata da affittuari gli stessi devono dimostrare di essere in possesso di apposito atto formale di assenso da parte dei proprietari dei relativi terreni.

4.1.7. Le domande di nuova concessione o di rinnovo devono essere corredate dai seguenti documenti:

4.1.7.1. Carta topografica regionale in scala 1:25.000, in tre esemplari, del territorio ove si colloca l'azienda per la quale si richiede la concessione e dei luoghi circostanti:

4.1.7.2. Carta Tecnica Regionale (ultimo aggiornamento disponibile) in scala 1:10.000, in tre esemplari, del territorio dell'azienda per il quale si richiede la concessione con evidenziazione grafica, a diverse colorazioni, di strade e vie di comunicazione, laghi o stagni naturali o artificiali, incolti, canneti, lanche, morte, mareschi, corsi d'acqua naturali o artificiali di irrigazione, zone boschive naturali o coltivate, loro tipo e genere, siepi, sieponi, argini, zone cespugliose e zone coltivate con il tipo di coltivazione;

4.1.7.3. planimetrie catastali in scala 1:5.000, in tre esemplari, con evidenziati i numeri dei fogli e dei mappali interessanti l'azienda;

4.1.7.4. elenco catastale con relativa estensione dei mappali da includere nel territorio per il quale si richiede la concessione, completo dei singoli nominativi per ogni mappale;

4.1.7.5. atti di adesione dei proprietari o degli aventi causa con le firme autenticate a norma di legge. Nel caso in cui i proprietari si siano uniti in associazione, ex art. 36 del c.c., al fine dell'ottenimento della concessione, relativo atto costitutivo e verbali delle eventuali successive assemblee ordinarie e straordinarie ed eventuali atti successivi di adesione e disdetta. Qualora i proprietari non siano costituiti in associazione ex art. 36 del c.c. l'adesione data vincola gli stessi o gli aventi causa per tutta la durata della concessione.

4.1.7.6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del richiedente attestante di non aver richiesto ed ottenuto altre concessioni di aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie nella regione Lombardia;

4.1.7.7. progetto di gestione dell'azienda con evidenziato:

- descrizione degli allevamenti o impianti di stabulazione, esistenti o che si intendono realizzare, della selvaggina destinata al prelievo venatorio, con indicazione della produzione stimata ed eventuali progetti per l'incremento della produzione stessa;

- descrizione delle altre attività di tipo agrituristico che si intendono attuare all'interno dell'azienda.

- descrizione degli eventuali programmi di conservazione e di ripristino ambientale.

4.2. CAMBIO DI INTESTAZIONE E RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

4.2.1. Il cambio di intestazione della concessione è consentito su presentazione di domanda in carta legale da inoltrarsi al presidente della provincia competente da parte degli interessati o, per il caso di rappresentanti di associazioni ex art. 36 e segg. c.c. da parte del designato dall'assemblea associativa convocata in seduta straordinaria. In caso di vendita dell'intero territorio aziendale ad altro proprietario va presentata copia del relativo atto notarile di cessione registrato.

4.2.2. Il concessionario può in ogni momento rinunciare volontariamente alla concessione purché lo faccia in forma scritta, dandone comunicazione al presidente della provincia competente. Nel caso di concessione a rappresentante

di una associazione ex art. 36 e segg. c.c. la rinuncia deve essere deliberata dall'assemblea associativa convocata in seduta straordinaria.

4.3. CASI PARTICOLARI

4.3.1. In caso di diniego da parte della provincia, il richiedente ha facoltà di proporre ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di 120 giorni, dalla piena conoscenza dell'atto che si intende impugnare.

5. Inclusione coattiva

5.1. La provincia, su domanda dell'interessato, e per accertate necessità tecniche e faunistiche, può includere coattivamente terreni fino al 5% dell'estensione dell'AATV

5.2. Le indennità da corrispondere annualmente al proprietario dei terreni inclusi coattivamente sono fissate nella stessa deliberazione di inclusione coattiva nelle seguenti misure, aggiornabili con cadenza annuale in base ai dati ISTAT:

- L. 100.000 per ettaro di terreno ed incolto, mareschi, a pascolo e a bosco ceduo o a fustaia;

- L. 150.000 per ettaro di terreno a seminativi, a prati permanenti asciutti o irrigui e ad altre colture specializzate;

- L. 200.000 per ettaro di terreno a vivaio, ad ortaggi e a colture floricole.

5.3. La domanda di inclusione coattiva, in carta legale, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- mappe catastali dei terreni interessati dall'inclusione coattiva

- atto notorio del concessionario in cui lo stesso dichiara, per i singoli mappali interessati dall'inclusione coattiva, quali siano i proprietari.

5.4. Il terreno incluso è computato agli effetti dell'estensione massima della concessione.

6. Zone demaniali

6.1. Qualora nel perimetro dell'azienda fossero ricompresi terreni facenti parte del demanio pubblico, il concessionario è tenuto a produrre alla provincia copia della domanda intesa ad ottenere la prescritta autorizzazione demaniale per l'inclusione di pertinenze demaniali, fermo restando per le foreste demaniali quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lett. c) della l.r. 26/93.

6.2. In attesa della prescritta autorizzazione per l'inclusione di pertinenze demaniali i terreni interessati possono essere inclusi all'interno dell'AATV con divieto di caccia per chiunque.

6.3. L'avvenuto pagamento del canone fissato dall'ente avente diritto, dà titolo all'esercizio dell'attività venatoria sui terreni demaniali inclusi nelle AATV.

7. Adempimenti del concessionario

7.1. La provincia sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 4 redige un apposito disciplinare che fa parte integrante del provvedimento concessorio.

In esso vanno indicate:

- le specie di cui è consentito il prelievo

- le modalità delle immissioni e le strutture da predisporre per ottimizzare le percentuali di sopravvivenza della fauna immessa

- gli interventi di recupero e valorizzazione ambientale necessari per la corretta gestione dell'AATV (predisposizione di siepi, punti di abbeverata, colture a perdere, gestione degli incolti e delle superfici forestali, creazione e gestione di zone umide permanenti o temporanee, gestione delle zone umide esistenti). Tali interventi possono essere realizzati in base a leggi regionali, nazionali e normative comunitarie in materia Agroambientale e Forestale.

7.2. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni particolari contenute nel provvedimento concessorio.

7.3. Il concessionario dovrà procedere, al ricevimento dell'atto concessorio e comunque 30 giorni prima dell'apertura della stagione venatoria, alla palinatura del territorio

mediante apposite tabelle, esenti da tasse regionali, delle dimensioni di cm 25x30 disposte in modo tale che da ogni tabella siano visibili la precedente e la successiva e sulle quali deve essere apposta la seguente scritta: «Azienda agriturismo-venatoria - (numero e denominazione) - caccia riservata»

7.4. In caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa, le tabelle devono essere rimosse a cura del titolare entro trenta giorni; sulle relative superfici viene costituita di diritto una zona di ripopolamento e cattura temporanea con divieto di caccia per chiunque, fino all'adozione da parte della provincia del provvedimento di destinazione. Nel caso di ricorso le tabelle devono rimanere fino alla definizione del ricorso e comunque fino all'adozione del provvedimento di destinazione finale; per tale periodo i terreni rimangono costituiti in zona di ripopolamento e cattura temporanea con divieto di caccia per chiunque.

7.5. Il concessionario è tenuto ad inviare alla provincia copia del bollettino attestante l'avvenuto pagamento della tassa regionale da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno; parimenti copia dell'attestazione dovrà essere inviata al Servizio Affari Tributari della regione.

7.6. Il concessionario, d'intesa con la provincia e con il comitato di gestione degli ATC o CA interessati può rinunciare all'abbattimento della lepre comune o di altra specie stanziale autoctona, per la sua cessione, a costo di mercato, a fini di ripopolamento degli ATC o dei CA presenti nel territorio. In caso di una presenza sovranumerica di alcune specie il concessionario, d'intesa con la provincia e con il comitato di gestione, può cedere tali specie a costo di mercato, a fini di ripopolamento degli ATC o dei CA presenti sul territorio. In entrambi i casi la provincia programma le relative catture con i comitati di gestione e provvede alla distribuzione dei capi catturati agli ATC e ai CA interessati all'acquisto

7.7. Il concessionario è responsabile degli eventuali danni prodotti dalla selvaggina alle coltivazioni ed alle produzioni agricole.

7.8. Il concessionario e le guardie giurate venatorie delle aziende sono tenuti a collaborare ai piani di controllo attuati d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93;

7.9. In apposito registro di Attività, conforme al modello allegato, vanno riportati tutti i dati annuali relativi alle immissioni ed al prelievo effettuato per singole specie. Fotocopia di tale registro di Attività deve essere consegnata alla fine di ogni stagione venatoria all'ente competente unitamente a copia dei certificati sanitari delle immissioni effettuate, qualora la selvaggina immessa non provenga da allevamento aziendale, o ad un certificato sanitario annuale dell'allevamento medesimo nel caso in cui tutta la selvaggina immessa provenga dall'allevamento dell'azienda. Tale registro potrà essere utilizzato per la verifica di cui al punto 11.1.2., 4° comma.

8. Vigilanza

8.1. Nelle aziende AATV di estensione inferiore a 250 ettari la vigilanza all'interno dell'azienda è assicurata dal titolare anche tramite guardie giurate venatorie volontarie, il cui elenco nominativo va comunicato alla provincia.

8.2. La vigilanza nelle aziende AATV di estensione superiore a 250 ettari è assicurata dal concessionario e da un responsabile diverso dal concessionario assunto a tempo pieno per tutta la durata della concessione con la qualifica di guardia giurata venatoria.

8.3. I poteri di controllo all'interno dell'azienda sono esercitati dall'amministrazione provinciale competente per territorio; nel caso di aziende interprovinciali ogni provincia eserciterà i propri poteri su territorio di competenza.

9. Divieti particolari

9.1. Nelle AATV è vietato:

9.1.1. affittare la concessione a terzi, pena la revoca. È fatto obbligo al concessionario ed al rappresentante legale delle associazioni ex art. 36 c.c. di condurre l'azienda direttamente, pena la revoca della concessione. Il concessionario ed il rappresentante legale delle associazioni ex art. 36

c.c. possono nominare un direttore tecnico che segua l'attività dell'azienda medesima. Tale nomina dovrà essere comunicata alla provincia competente unitamente ad un certificato sostitutivo di atto notorio a firma del direttore tecnico che certifichi che il soggetto non sia concessionario di altra AFV od AATV.

9.1.2. esercitare qualsiasi cattura di volatili con reti ad eccezione di eventuali catture per fini scientifici opportunamente autorizzate dall'ente competente;

9.1.3. raccogliere uova di selvaggina, ad eccezione dei casi in cui i nidi siano stati danneggiati da calamità naturali

9.1.4. effettuare la caccia o l'addestramento dei cani senza il permesso del concessionario o del direttore tecnico;

9.1.5. attraversare in attività di caccia, senza permesso, i terreni ricompresi nel perimetro dell'azienda, fatta eccezione per il caso di necessità ove non sia possibile raggiungere altra zona libera se non attraverso il territorio dell'azienda: in tal caso l'attraversamento dovrà avvenire col fucile smontato o riposto nel fodero e con i cani al guinzaglio;

9.1.6. svolgere per motivi di sicurezza e di riequilibrio ambientale, durante tutta la stagione venatoria, l'attività di raccolta di funghi, tartufi, tuberi, fiori, frutti del sottobosco, lumache e qualsiasi tipo di flora spontanea. Sono esclusi da tale divieto il conduttore e o proprietario dei relativi terreni;

9.1.7. per motivi di sicurezza percorrere nelle giornate di attività venatoria il territorio dell'azienda, al di fuori delle strade pubbliche, anche con automezzi, ad eccezione di quelli agricoli e di quelli autorizzati dal concessionario; da tale divieto sono esonerati i conduttori dei terreni inclusi nel perimetro dell'azienda, il concessionario e gli agenti di vigilanza preposti;

9.1.8. inseguire ed abbattere la selvaggina, scovata all'interno dell'azienda e che abbia sconfinato all'esterno della stessa.

9.1.9. lasciare comunque vagare cani incustoditi;

9.1.10. atterrare con mezzi aerei da diporto all'interno delle aziende ivi comprese le aziende situate in zona Alpi.

9.2. La violazione ai divieti di cui ai punti 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.1.5. e 9.1.8., comporta a carico degli inadempienti le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della l. 157/92 e dall'art. 51, comma 1, della l.r. 26/93.

9.3. La provincia può non autorizzare l'impianto di appostamenti fissi dai confini dell'azienda qualora siano ubicati a distanza inferiore a 200 metri.

10. Prescrizioni particolari

10.1. Su richiesta dei concessionari, le AATV potranno essere trasformate nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

10.2. Le AATV di nuova istituzione non possono essere confinanti né fra di loro né con altri istituti venatori e/o di protezione ma devono osservare una distanza lineare minima di almeno m. 500. La distanza può essere inferiore, qualora vi siano confini naturali tali da costituire una effettiva barriera.

10.3. Le disposizioni contenute nel punto 10.1.2. del presente articolo non si applicano in caso di rinnovi, trasformazioni ed eventuali frazionamenti di aziende preesistenti. Per frazionamenti è da intendersi lo sdoppiamento di un istituto preesistente; l'AATV derivante da tale sdoppiamento non può essere a sua volta frazionata prima di un periodo di 10 anni.

11. Provvedimenti sanzionatori

11.1. Nel caso di violazione alle norme che regolano l'esercizio venatorio, alle disposizioni di cui al presente provvedimento ed alle disposizioni contenute nell'atto concessorio, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge, l'ente competente provvede all'adozione dei seguenti provvedimenti:

11.1.1. diffida al concessionario a provvedere entro un congruo termine prestabilito a regolarizzare la propria posizione in ordine alle trasgressioni riscontrate e notificate.

11.1.2. sospensione della concessione per i seguenti periodi e nei seguenti casi:

– sospensione per un mese di caccia in caso di mancata regolarizzazione in seguito a diffida

– sospensione, in caso di mancata comunicazione di cui all'art 7.5, del presente provvedimento, fino alla data di accertamento dell'avvenuto pagamento, che comunque dovrà essere effettuato, con le maggiorazioni di legge, nei 90 giorni successivi al ricevimento della relativa ingiunzione, pena la revoca della concessione.

– sospensione di un anno per le AATV che non esercitano l'attività venatoria ai sensi del presente provvedimento.

11.1.3. Revoca nei seguenti casi:

– nel caso vengano meno i requisiti di idoneità delle aree interessate alla fine dell'annata venatoria in corso;

– nel caso di esercizio della caccia nel periodo di sospensione della concessione

– nel caso di mancata regolarizzazione o reiterazione della violazione in seguito a sospensione

– nel caso di affitto della concessione a terzi

12. Norme transitorie

12.1. Per le AATV esistenti e per le richieste di AATV interprovinciali e interregionali già presentate presso gli uffici regionali, il presente provvedimento entra in vigore a partire dall'1 febbraio 1999.

12.2. La giunta regionale provvederà a trasmettere alla provincia competente gli atti relativi alle AATV interprovinciali ed interregionali esistenti entro 60 giorni dal sopracitato termine.

12.3. Dalla data di pubblicazione della presente delibera le richieste relative a nuove istituzioni di AATV interprovinciali e interregionali, dovranno essere presentate al presidente della provincia competente secondo le disposizioni contenute nel presente atto.

Registro di Attività

AZIENDA AGRITURISTICO-VENATORIA

(denominazione)

.....

PROVINCIA DI

.....

NOTIZIE GENERALI DELL'AZIENDA AGRITURISTICO-VENATORIA

.....

Denominazione:

.....

Comuni interessati dall'azienda:

.....
.....
.....
.....

Concessionario:

.....

indirizzo del concessionario:

.....

Direttore tecnico:

.....

indirizzo del direttore tecnico:

.....

Estensione dell'azienda ha

di cui per eventuali inclusioni coattive ha

e/o demaniali ha ubicati sul corpo idrico denominato

Data e numero del decreto di concessione:

.....

Scadenza della concessione:

.....

Nominativi del personale di vigilanza:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Specie di cui si attua il prelievo:

.....
.....
.....
.....

